

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci  
del 28 novembre 2023



# STATUTO

*Approvato dall'Assemblea dei soci del 28 novembre 2023*



# TITOLO I

## Denominazione • Sede • Durata

### Articolo 1 • Denominazione e sede

È costituito, con sede nel comune di Bologna, un Consorzio stabile in forma di società consortile cooperativa denominato "Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società Consortile Cooperativa Stabile" ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d) D.lgs. 36/2023 (c.d. codice dei contratti pubblici) e dell'art. 2615-ter del codice civile, qui di seguito sempre denominato "Consorzio". La sigla "C.I.C.L.A.T." potrà essere usata in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sopprimere ovunque, anche all'estero, unità locali operative (agenzie, rappresentanze, uffici, succursali, ecc.), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci di deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello innanzi indicato

### Articolo 2 • Durata

La Società avrà la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Viene precisato che, in ogni caso, la durata del Consorzio non può essere inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto, in materia di Consorzio stabile, a norma del richiamato art. 65, comma 2, lettera d) D.lgs. 36/2023 e che per tale durata la Società si impegna ad operare nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture, come detto meglio in seguito in tema di oggetto sociale.

Esso aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi nazionali, regionali e provinciali.

## TITOLO II

### Scopo • Oggetto

#### Articolo 3 • Scopo Mutualistico

Nel rispetto della mutualità prevalente di cui all'art. 2512, comma 1, n.1 c.c., la Società, senza finalità di lucro, ha per scopo:

- a) assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Provincie, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente, anche privato, l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai soci;
- b) facilitare l'assunzione diretta degli affidamenti da parte dei soci;
- c) svolgere consulenza per le associate consentendo una maggiore efficienza dell'offerta anche sviluppando politiche promozionali.

La Società persegue dunque lo scopo di agevolare le attività svolte dai soci cooperatori stessi, offrendo loro la prestazione di servizi e di beni connessi o strumentali allo svolgimento delle rispettive attività e delle migliori condizioni economiche possibili. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Società cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese e agli enti associati e agisce sul mercato nell'interesse dei soci, sia in nome proprio che in nome dei soci, come organizzazione unitaria. Quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese socie, e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società può provvedere all'esecuzione diretta dei lavori, servizi e forniture o al loro affidamento alle imprese terze. La Società svolge la propria attività prevalentemente con i soci, ma può svolgerla anche con terzi. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Società può svolgere la sua attività anche con terzi.

#### Articolo 4 • Oggetto sociale

La Società si propone come oggetto di consentire, ai soci che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per eseguire lavori, servizi e

forniture nel settore pubblico e privato, di operare in modo congiunto nel settore di contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture. La Società dispone, a tal fine, di una comune struttura di impresa ed una organizzazione comune avente la finalità sopra indicata. La Società, senza finalità speculative, si propone pertanto di essere strumento di presenza economica, culturale e sociale dei soci, nonché di sviluppare la solidarietà fra gli stessi.

La Società, in particolare, può, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto, nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service.

La Società intende utilizzare inoltre tutte le normative per l'affidamento di lavori e servizi di cui alle leggi Art. 17 - L.97/1994, Art. 15 - Decreto Leg. vo 228/2001, Art. 2 - comma 134 - L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni nonché altre normative similari.

In tale ambito la Società può, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente che associandosi con altre imprese, assumendo partecipazioni societarie o, in qualunque altro modo consentito dalle leggi vigenti:

- stipulare con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, contratti di appalto o di concessione o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione, di opere, servizi anche tecnici o forniture per farle eseguire dai soci. Per esigenze di ordine tecnico, finanziario o produttivo, sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo dei soci, la Società può provvedere all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture e prestazioni in generale direttamente o tramite terzi;
- favorire lo sviluppo delle associate anche attraverso la promozione dell'acquisizione di contratti da parte dei soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, la Società potrà:

- a) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere, forniture e servizi assunti;

- b)** provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;
- c)** contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica dei contratti stipulati, prestando la dovuta assistenza ai propri soci;
- d)** facilitare il credito ai soci mediante anticipazione sui lavori, fideiussioni ed avalli ed in genere garanzie;
- e)** prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa o cantiere;
- f)** svolgere i servizi inerenti all'approvvigionamento dei soci ed agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di terzi che gliene abbiano conferito apposito mandato con rappresentanza.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi qui elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica.

In forma accessoria agli scopi principali su indicati la Società potrà inoltre svolgere qualunque attività utile al raggiungimento dello scopo sociale quali, ad esempio:

- a)** assistere e rappresentare i Soci che lo costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con Enti pubblici, istituti di credito, ecc.;
- b)** stipulare convenzioni per la totalità o parte dei soci con consulenti, esperti, organizzazioni, banche, ecc, al fine di far usufruire i soci di servizi vantaggiosi;
- c)** organizzare servizi comuni per la totalità o parte dei soci quali ad esempio contabilità, marketing, sicurezza, promozione, ecc.;
- d)** assumere iniziative di formazione, corsi, seminari, convegni, su temi che interessino la totalità o parte dei soci;
- e)** partecipare o promuovere Società, organismi economici e fideiussori, enti, ecc. al fine di incrementare gli interessi dei soci. La Società può inoltre aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f)** curare la ricerca, studi, convegni, seminari, attività di formazione per soci o esterni nell'ambito dell'attività sociale nonché pubblicazioni anche periodiche, ricerche fotografiche in proprio e/o in associazioni con altri.

Considerata la sua attività mutualistica, il Consorzio realizza i propri scopi sociali nell'ambito delle seguenti attività:

- a)**
- attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, inertizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime, seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;
  - attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, lavaggio cassonetti, svuotamento pozzi neri, bonifiche industriali e recupero aree dismesse, pulizia degli arenili, etc.);
  - attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
  - costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;
  - costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;
  - costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio e/o selezione rifiuti;
  - attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, monitoraggio ambientale).
- b)**
- costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;
  - gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;
  - esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

- consegna ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico.
- c)**
- pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
  - disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione,
  - sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;
  - pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti; servizi di sgatteria.
- d)**
- trasporti: trasporto e autotrasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;
  - gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
  - trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
  - servizio noleggio taxi;
  - gestione linee in concessione, servizi nelle stazioni FF.SS., scolastici, sociali ed aziendali.
- e)**
- movimentazioni: facchinaggi in genere;
  - servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
  - gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;
  - gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
  - nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.
- f)**
- logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
  - assunzione e gestione di terzizzazioni globali dei servizi a

monte ed a valle della produzione.

- attività di censimento e di verifica fitosanitaria delle alberature ivi compresa la valutazione di stabilità sia per enti pubblici che privati;
- nonché l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai punti d), e), f).

- g)**
- lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;
  - ponteggi, demolizioni, opere fognarie, scavi e reinterri;
  - progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;
  - lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;
  - progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;
  - progettazione della paesaggistica territoriale e dell'arredo urbano (parchi, giardini, alberature stradali, piste ciclabili, campi da gioco, verde industriale) con interventi di tutela del paesaggio
  - progettazione piani di recupero di aree degradate;
  - realizzazione di barriere antirumore;
  - redazione di piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini della gestione del territorio montano e non ed in particolare: rinfoltimento e taglio delle essenze boschive; miglioramento produttivo dei prati/pascoli;
  - installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:
    - 1) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
    - 2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- 3) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  - 4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;
  - 5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
  - 6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - 7) impianti di protezione antincendio;
- gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
  - tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;
  - fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.
- h)**
- arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, potature e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;
  - gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;
  - costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;
  - costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;
  - organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi.
- i)**
- gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e privati.
- l)**
- servizio di rilevazione generale delle utenze;
  - lettura contatori gas, acqua ed elettricità;
  - distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per

- l'agenzia di recapito;
- vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici e trasporto pacchi dalla ricevitoria ai depositi ferroviari;
  - affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
  - rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
  - agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;
  - controlli (surveyor) su navi, piattaforme, depositi industriali, oleodotti, gasdotti, ecc.).
- m)** - gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.
- n)** - servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;
- servizi di guardaroba;
  - fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;
  - rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.
- o)** - montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.
- p)** - recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed
- oggetti d'arte;
  - scavi e restauri archeologici;
  - gestione area archeologica;
  - servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;
  - traslochi e trasporti di opere d'arte;
  - fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
  - servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza

didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;

- catalogazione beni culturali;
  - gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi.
- q)**
- costruzione e gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere;
  - day hospital;
  - telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;
  - servizi alberghieri;
  - servizi integrati;
  - gestione asili nido;
  - turismo sociale;
  - cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici.
- r)**
- costruzione e gestione acquedotti.
- s)**
- costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali;
  - realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;
  - operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;
  - realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;
  - tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;

- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.
- t)** - gestione di laboratori di analisi chimiche, industriali, ambientali e cliniche.
- u)** - formazione ed addestramento del personale.
- v)** - servizi di resocontazione e verbalizzazione (trascrizione, stenotipia, fonoregistrazione e trascrizione automatizzata) presso tribunali e pubbliche amministrazioni di atti e documenti.
- z)** - agenzie di lavoro interinale, appalti di mano d'opera.

Al fine di attuare quanto sopra la Società può:

- a)** svolgere attività informative del mercato dal lato della domanda;
- b)** assistere i propri soci in tutte le questioni sia di ordine giuridico che tecnico che possono insorgere con i committenti nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi affidati;
- c)** facilitare il credito ai soci mediante anticipazioni sui lavori ed anche con fidejussioni ed avalli;
- d)** prestare assistenza ai soci nella formulazione di programmi, di commessa e di cantiere;
- e)** partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

## TITOLO III

### Soci

#### **Articolo 5 • Soci Cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio le Cooperative e loro Consorzi nonché le società ed enti che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio, per il solo fatto della sua partecipazione al Consorzio, si impegna ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

#### **Articolo 6 • Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax;
- l'indicazione dell'attività svolta;
- il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, le quali non potranno essere di ammontare inferiore al limite minimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- copia dell'impegno assunto dall'organo deliberativo di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 44 e 45 del presente statuto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- 2) certificato di iscrizione all'albo delle società Cooperative e/o certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.;

- 3) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio, l'accettazione del presente statuto in ogni sua parte, l'ammontare delle azioni da sottoscrivere, l'impegno di versare i contributi sociali, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto e la designazione dei delegati all'Assemblea del Consorzio;
- 4) elenco dei componenti le cariche sociali e numero dei soci;
- 5) copia dell'ultimo bilancio depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese e di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente sottoscritta dal Presidente e dal Collegio Sindacale;
- 6) estratto autenticato del Libro Soci da cui risulti la titolarità delle quote o delle azioni;
- 7) elenco, sottoscritto dal Presidente, dei più significativi lavori eseguiti dal richiedente con l'indicazione del loro importo e dell'esito dei collaudi;
- 8) una relazione sull'efficienza tecnica (consistenza delle attrezzature di cantiere, macchine, materiali, mezzi di trasporto, etc.);
- 9) copia della polizza di responsabilità civile, corredata dell'ultima quietanza di versamento.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile e, in particolare, di richiedere la copia del modello organizzativo di gestione, adottato dal socio, idoneo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/01.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

## **Articolo 7 • Obblighi del socio**

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 50% all'atto dell'ammissione;
- il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) a versare il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- 4) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) ad accettare la Direzione Lavori del Consorzio nonché le condizioni tecniche ed amministrative alla quale gli appalti sono stati assunti e di eseguirli con la cura del "buon padre di famiglia";
- 6) ad accettare i controlli tecnici-amministrativi che la Società ritenesse di far effettuare;
- 7) a partecipare alla attività del Consorzio secondo la disciplina fissata dal regolamento interno;
- 8) a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano trattenuti dalle somme dovute per lavori.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

## **Articolo 8 • Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, assoggettamento a procedura concorsuale, scioglimento o liquidazione.

## **Articolo 9 • Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti all'ammissione;
- venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare alla attività del Consorzio.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio o con posta certificata al Consorzio.

L'organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e 45.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo che per le ipotesi inderogabili di legge, viene esclusa la possibilità di esercitare il diritto di recesso per i primi cinque anni dalla data dell'ingresso in società o, se successiva, dalla data dell'impegno assunto dall'organo deliberativo ad operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni.

## **Articolo 10 • Esclusione**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i soci che:

- a) non siano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte e dei contributi;

- b) danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti comunque pregiudizievoli;
- c) non rispettino le disposizioni del presente statuto, i regolamenti emessi e le deliberazioni assunte dagli Organi del Consorzio, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di legge;
- e) svolgano o tentino di svolgere attività in concorrenza con la Società, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) siano coinvolti o aderiscano ad una delle procedure concorsuali previste dalle norme vigenti (e in particolare dalla cd. Legge Fallimentare, R.D. 267/1942, e dal codice della crisi di impresa, D.lgs. 14/2019).

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 50 e 51, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

La Società si riserva l'azione di risarcimento di eventuali danni arrecati dal socio.

### **Articolo 11 • Scioglimento del rapporto sociale • Procedure**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata. Le controversie che insorgessero in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 50 e 51 del presente statuto.

### **Articolo 12 • Liquidazione della quota**

I soci i receduti, o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 30 n. 7, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in

proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

### **Articolo 13 • Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

## **TITOLO IV**

### **Soci sovventori**

#### **Articolo 14 • I sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **Articolo 15 • Conferimenti**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 28 lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 500,00 ciascuna.

#### **Articolo 16 • Trasferimento delle azioni**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea Ordinaria, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

#### **Articolo 17 • Disciplina e procedure**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) importo complessivo dell'emissione;
- b) la facoltà del socio cooperatore di acquisire azioni nominative;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione

zione potrà essere maggiorato di due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione al numero di azioni di sovvenzione possedute:

- 1 voto fino a 200 azioni;
- 2 voti da 201 a 499 azioni;
- 3 voti da 500 a 999 azioni;
- 4 voti da 1.000 a 1.499 azioni;
- 5 voti oltre 1.500 azioni.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, qualora emessi non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e quelli attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato utilizzato il capitale sociale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

### **Articolo 18 • Recesso e rimborso**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissioni delle azioni a norma del precedente articolo.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il

rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 30, n. 7.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

## TITOLO V

### Soci finanziatori e altri strumenti finanziari

#### **Art. 19 • Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **Art. 20 • Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 • Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-

municazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al finanziatore il valore delle azioni così come previsto al successivo art. 23 ultimo capoverso. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione del socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ..

### **Art. 22 • Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente

correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale e se previsto nella delibera di emissione, è riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. In ogni caso, i soci finanziatori, i soci sovventori ed i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori né più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

### **Art. 23 • Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

La delibera di emissione può stabilire, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a

quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis ss. cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo

#### **Art. 24 • Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni**

Con delibera dell'Assemblea straordinaria, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile.

Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima Assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto del Consorzio.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio

provvederà ad indicare altro acquirente gradito ovvero a concedere al sottoscrittore dello strumento una giustificata possibilità di recesso nelle modalità previste dal presente articolo. Decorso inutilmente il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente articolo, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i possessori di strumenti finanziari partecipativi sono costituiti in assemblea speciale. All'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge (artt. 2363 e seguenti cod. civ.) e da quanto segue.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti possessori che detengano almeno un terzo dell'ammontare degli strumenti finanziari partecipativi emessi.

Le ulteriori modalità di funzionamento dell'Assemblea speciale sono determinate in base a quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni di cui agli artt. 26 e seguenti del presente Statuto.

Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, gli strumenti finanziari sono remunerati nella misura fissa stabilita dalla delibera di emissione, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e dei soci sovventori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno salvo diversa o contraria disposizione adottata dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

## TITOLO VI

### Azioni di partecipazione

#### Articolo 25 • Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio. All'atto dello scioglimento del Consorzio, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una

remunerazione massima maggiorata di 2 punti percentuali rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

### **Articolo 26 • Assemblea speciale**

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti del Consorzio.

### **Articolo 27 • Recesso**

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

## TITOLO VII

### Patrimonio sociale ed esercizio sociale

#### Articolo 28 • Elementi costitutivi

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 500,00.

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dai conferimenti effettuati dai dagli altri soci finanziatori;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 24, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi strumenti finanziari partecipativi.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

## **Articolo 29 • Vincoli sulle azioni e loro alienazione**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata controfirmata dal potenziale acquirente – assicurando di aver edotto quest'ultimo delle condizioni previste dall'art. 6 per l'ammissione del nuovo socio, salva la responsabilità del potenziale cedente per sue eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

## **Articolo 30 • Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:

- 1) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

- 2) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 31;
- 4) un dividendo ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'Assemblea straordinaria che ha deliberato l'emissione delle relative azioni, nei limiti eventualmente previsti per le cooperative a mutualità prevalente;
- 5) un eventuale dividendo agli azionisti di partecipazione nella misura del 2% in più rispetto alla remunerazione del capitale corrisposta ai soci cooperatori;
- 6) un eventuale dividendo ai soci sovventori pari a quello dei soci cooperatori, maggiorato sino ad un massimo del 2%;
- 7) un eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura tale da non superare i limiti previsti dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.
- 8) la restante parte a rivalutazione delle azioni (con esclusione di quelle degli azionisti di partecipazione) nella misura massima consentita dall'art. 7 della legge 59/92;
- 9) l'eventuale residuo a riserve facoltative indivisibili. In ogni caso, nel rispetto dell'art. 2514:
  - è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

### **Articolo 31 • Ristorni**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di destinare una quota dell'utile

ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto eventualmente previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione dovranno essere proporzionali alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

## **TITOLO VIII**

### **Organi sociali**

#### **Articolo 32 • Organi**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

#### **Articolo 33 • Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede sociale o altrove purché in Italia), della data e dell'ora della prima convocazione e, occorrendo, della seconda che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- a) Mediante lettera raccomandata A/R, inviata o consegnata a mano almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci;
- b) Comunicazione a mezzo posta elettronica certificata almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 34 • Funzioni dell'Assemblea**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei soci finanziatori e sovventori e a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 22 e 24;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei soci finanziatori e sovventori e a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 22 e 24, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
- 9) approva gli eventuali regolamenti interni;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 30. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti

sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 primo comma del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione delle azioni di finanziamento e l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dei precedenti artt. 22 e 24.

### **Articolo 35 • Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione.

In seconda convocazione:

- a) L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti;
- b) L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati in Assemblea;

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci).

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene per esteso la delibera proposta.

### **Articolo 36 • Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente costituita.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

### **Articolo 37 • Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto ai voti come appresso specificato:

- 1 voto fino a €. 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 100.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 200.000,00 euro e fino a 300.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 300.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 400.000,00 euro di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo, terzo e quarto comma. Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 22, terzo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

### **Articolo 38 • Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Articolo 39 • Assemblea dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi**

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 24 l'Assemblea speciale della categoria degli "Strumenti finanziari partecipativi" delibera ai sensi dell'art. 2541 c.c.. In particolare, l'Assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune e delibera sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) delibera sull'esercizio dei diritti attribuiti ai titolari degli "strumenti finanziari partecipativi" ai sensi dello statuto e del regolamento;
- c) approva e rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti dei titolari degli "strumenti finanziari partecipativi";
- d) delibera in merito alla posizione che il rappresentante dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi dovrà tenere in merito ad eventuali proposte di concordato preventivo;
- e) delibera sulla costituzione di un fondo per le spese necessario

alla tutela degli interessi comuni dei titolari degli strumenti finanziari e ne approva il rendiconto;

- f) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunzie;
- g) delibera sulle altre materie di interesse comune dei titolari degli strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale dovrà tenersi prima dell'Assemblea generale dei soci.

#### **Articolo 40 • Consiglio di Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Agli Amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

#### **Articolo 41 • Competenze e poteri dell'Organo amministrativo**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, nonché delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'eventuale ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Articolo 42 • Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Articolo 43 • Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri

provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene a mancare un consigliere nominato dai soci sovventori, finanziatori o dai possessori di strumenti finanziari, il suo sostituto è nominato dalla corrispondente categoria.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Articolo 44 • Compensi agli Amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 45 • Rappresentanza**

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a firmare, stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere inerenti all'attività del Consorzio, a riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da privati, a nome e per conto del Consorzio, rilasciandone liberatoria o quietanza, nonché ad effettuare pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo.

Il Presidente in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Interno, decide sulla partecipazione a licitazioni private ed a gare di appalto per opere, servizi e forniture inerenti all'attività sociale, stipula i relativi contratti e ne assegna l'esecuzione alle associate.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Nei casi d'urgenza provvede, con i poteri del Consiglio, adottando le relative delibere, di cui dovrà dare comunicazione agli altri amministratori, nella prima adunanza consiliare.

L'eventuale mancata ratifica della deliberazione da parte del Consiglio non ha effetti verso terzi.

Può delegare, previa autorizzazione del Consiglio, i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidenti o ad un altro membro del Consiglio nonché, con speciale procura e per determinati atti, a dipendenti del Consorzio e/o rappresentanti dei Soci con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

#### **Articolo 46 • Direttore**

Il Consorzio può avvalersi dell'opera di un Direttore, nominato, confermato o revocato dal Consiglio di Amministrazione, alla cui vigilanza è soggetto. Può essere scelto anche fra persone diverse dai delegati e dai soci dei consorziati; ha la responsabilità del mandato per tutte le funzioni e le attribuzioni che gli verranno conferite dal Consiglio di Amministrazione o che potranno essere anche determinate nel Regolamento Interno.

Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 47 • Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, e da due Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Articolo 48 • Competenza e riunioni**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi anche in video o fono conferenza a norma di Regolamento interno.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, a norma dell'art. 2545 c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione, prevista dall'art.2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

#### **Articolo 49 • Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

## TITOLO IX

### Controversie

#### Articolo 50 • Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

#### Articolo 51 • Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

## **TITOLO X**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 52 • Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. L'elezione dei liquidatori riservato ai soci finanziatori e sovventori e ai titolari di strumenti finanziari partecipativi è effettuata a norma dei precedenti artt. 22 e 24.

#### **Articolo 53 • Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento del Consorzio, nel rispetto dell'art. 2514 c.c., l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 24;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale ed eventuale rivalutazione;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci finanziatori ed eventuale rivalutazione;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventuale rivalutazione;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## **TITOLO XI**

### **Disposizioni generali e finali**

#### **Articolo 54 • Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

#### **Articolo 55 • Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Articolo 56 • Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



**C.I.C.L.A.T.**

**Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico**

**Società Consortile Cooperativa Stabile**

(Costituito con D.P.R. del 30/07/1953)

Sede legale: via Calzoni 1/3, Bologna 40128

C.F. 00424610582 - P. IVA 04145360378

Inscr. Reg. Impr. N. 00424610582 - R.E.A. BO N. 326189

Inscr. Albo Cooperative N. A117113

**[www.ciclat.it](http://www.ciclat.it)**